REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

……., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CANEVELLI PAOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

E' presente l'avvocato ……. del foro di ROMA, quale sostituto processuale, come da delega che deposita, dell'avvocato ……. del foro di TORINO in difesa di ……., il quale conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1028/2017 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torino a ……. ex art. 574-bis cod. pen. per avere sottratto la figlia minorenne …….. alla responsabilità genitoriale del padre …….. conducendola e trattenendola all'Estero contro la volontà di lui.

2. Nel ricorso di …….. si chiede annullarsi la sentenza per: a) erronea applicazione dell'art. 574 bis cod. pen. evidenziando che la figlia sin dalla nascita era vissuta tra la Romania e l'Italia con il consenso del padre e di avere deciso di trasferirsi con lei, per qualche mese, presso la famiglia d'origine in Romania per potere così, dopo la rottura dei rapporti con il ……., sopravvivere economicamente; b) erronea applicazione dell'ultimo comma dell'art. 574-bis cod. pen. per avere immotivatamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, pur mancando il presupposto della commissione del fatto "in danno del figlio minore" richiesto dalla norma.

Motivi della decisione

1. L'art. 574 cod. pen., comma 2, tutela l'esercizio della responsabilità genitoriale, che è violato quando l'agente, contro la volontà dell'avente diritto, sottragga o trattenga un minorenne. L'art. 574 bis c.p., comma 1, si distingue dall'art. 574 cod. pen. per l'elemento specializzante costituito dalla conduzione o dal trattenimento del minorenne fuori dal territorio dello Stato, per un tempo che produca un effettivo impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà da parte del soggetto legittimato (Sez. 6, n. 45266 del 14/10/2014, Rv. 261011; Sez. 6, n. 45871 del 15 maggio 2012, non mass.).

Il primo motivo di ricorso non contesta la ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata (pag. 3): "l'imputata decise unilateralmente di portare la figlia minore con sè all'Estero, prima in Romania, dove si trattenne dall'aprile al giugno 2011, e poi negli Stati Uniti, dove rimase dal 18 ottobre 2011 al 16 gennaio 2011, senza il consenso del padre della stessa". Quel che assume è che la figlia è vissuta sia in Italia sia in Romania con il consenso del padre e che, solo dopo il deterioramento del rapporto di convivenza con ……., ella "per sottrarre sè e la figlia da quella situazione di disagio e di elevata tensione si era recata presso la madre in Romania" (pagg.2-3 del ricorso) e ……. denunciò (il (OMISSIS)) la sottrazione della figlia. Ma il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del minorenne non può procedere all'insaputa dell'altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 33452 del 08/05/2014, Rv. 2599160; Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, Rv. 239880) perchè il fatto stesso della compromissione dell'armonico esercizio delle prerogative genitoriali lede l'interesse protetto dalla norma l'incriminatrice: la limitazione di tali prerogative può derivare solo da una loro diversa distribuzione secondo una specifica valutazione degli interessi rilevanti formulata dalla Autorità giudiziaria competente (Sez. 6, n. 17679 del 31/03/2016, Rv. 267315). Da quanto precede deriva che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Circa il secondo motivo di ricorso, deve registrarsi che nella sentenza impugnata manca una motivazione della "sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale" che nell'art. 574-bis c.p., comma 2, è fondata sul presupposto che il fatto sia stato commesso "in danno del figlio minorenne".

Tuttavia, va rilevato che, in ogni caso, l'art. 34 cod. pen. fa derivare dalla condanna per delitti "commessi con abuso della responsabilità genitoriale" (fra i quali indubbiamente rientra il reato ex art. 574 bis cod. pen. che sia commesso da un genitore esercente la potestà genitoriale) la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (quale è stata applicata nella fattispecie). Ne deriva che il motivo di ricorso risulta inammissibile per mancanza di concreto interesse perchè, comunque, la necessaria applicazione dell'art. 34 cod. pen. conduce a un risultato equiparabile a quello contestato dal ricorrente.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a favore della cassa delle ammende, della somma che è congruo determinare in Euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore dalla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018